

**CONVENZIONE CON L'I.N.A.I.L. PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI
DIAGNOSTICA AI FINI MEDICO-LEGALI NELLA
BRANCA DI PSICHIATRIA.**

TRA

- la Dott.ssa Enza Scarpa, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – Direzione regionale per la Sardegna (di seguito denominato Inail) – codice fiscale 01165400589 e partita IVA 00968951004 con sede e domicilio fiscale in Cagliari, nella Via Nuoro 50, che rappresenta nella qualità di Direttore regionale pro tempore;

E

- la Dott.ssa Chiara Seazzu, la quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, di seguito denominata anche A.O.U., Azienda o Struttura Sanitaria, con sede legale in Cagliari, nella Via Ospedale n. 54, c.a.p. 09124, Cod. Fisc. 03108560925, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale;

PREMESSO CHE

La fornitura di prestazioni sanitarie rientra nella competenza dell'Istituto nell'ambito del quadro normativo vigente (delineato dal D.lgs. 38/2000 e dal D.lgs. n. 81/2008 così come modificato dal D.lgs. 106/2009 nonché dall'art. 2 dell'Accordo-quadro stipulato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano e dal Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione).

La struttura sanitaria è in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività specialistiche di Psichiatria ed è interessata a erogare, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, le prestazioni di seguito elencate su richiesta dell'Inail e con oneri a carico dello stesso:

- visita specialistica psichiatrica pari ad € 26,00;

- somministrazione di test, nei casi che lo richiedano, con applicazione del nomenclatore tariffario regionale;

- relazione specialistica conclusiva finalizzata al successivo giudizio medico legale pari ad € 52,00;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premessa

Quanto precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, nonché dei dipendenti INAIL soggetti a sorveglianza sanitaria, delle prestazioni elencate in premessa, con oneri a carico Inail.

Art. 3 – Durata

La convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione della medesima da parte del Direttore Generale dell'A.O.U., è rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà di entrambe le parti, notificata a

mezzo PEC almeno 30 giorni prima della scadenza. Il rinnovo tacito non è consentito.

Art. 4 – Modalità di erogazione delle prestazioni presso strutture

private

L'attività sarà svolta al di fuori dell'orario di servizio.

La concreta calendarizzazione sarà di volta in volta definita dal Direttore della S.C. Psichiatria, di concerto con l'Inail.

L'Inail indicherà nell'impegnativa lo scopo dell'accertamento diagnostico: in caso di accertamento ai fini della valutazione del danno biologico, il corrispettivo sarà imponibile ai fini IVA; in caso di accertamento a fini prevenzionali, il corrispettivo sarà esente da IVA.

L'INAIL avvierà presso la struttura sanitaria i propri assicurati muniti di un documento di identità e dell'impegnativa Inail sul proprio modello (denominato mod.127/I Inail).

La struttura sanitaria effettuerà le prestazioni entro 7 giorni dalla richiesta della sede Inail, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero dall'urgenza del caso.

Poiché l'Inail deve garantire ai propri assistiti rapidità di prestazioni non disgiunte dalla qualità del servizio complessivo, si ritiene di particolare rilevanza che, oltre alla brevità dei citati tempi di esecuzione degli accertamenti strumentali richiesti, la refertazione medica sia particolarmente curata nel dettaglio con una lettura completa, secondo criteri di valenza medico-legale forense.

La struttura sanitaria consegnerà gli esami e la refertazione, alla sede Inail

che ne ha emesso l'impegnativa, entro 5 giorni dall'esecuzione della prestazione, salvo diverso accordo derivante dalla complessità degli esami ovvero dall'urgenza del caso.

Art. 5 – Esecuzione della convenzione

Per l'A.O.U. il coordinamento del servizio è garantito dal Direttore della S.C. Psichiatria, nel ruolo di Direttore Esecutivo della Convenzione - D.E.C.

Art. 6 – Corrispettivi delle prestazioni rese

Alla prestazione ambulatoriale di somministrazione dei test si applicherà il nomenclatore tariffario regionale vigente al momento dell'effettuazione della prestazione; in particolare per la visita psichiatrica la tariffa sarà di € 26,00 e per la relazione specialistica conclusiva, finalizzata al successivo giudizio medico legale, la tariffa applicata sarà di € 52,00.

L'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, innovando la normativa precedente (art. 17 ter del DPR n. 633/1972), ha ricompreso l'Istituto nella platea dei soggetti destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment). Di conseguenza, tutte le fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017 nei confronti dell'Istituto, dovranno contenere l'indicazione della predetta scissione ("S"), pertanto la procedura "Registro Unico delle Fatture" (RUF) respingerà in modo automatico le fatture provenienti dal Sistema di Interscambio (SDI) nelle quali in presenza del campo "IVA" valorizzato manchi la predetta indicazione. A decorrere dal 6 giugno 2014, l'Inail non può accettare le fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non può procedere ad alcun

pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica. L'Inail, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 55/2013, ha identificato le proprie Unità Organizzative deputate in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche dal Sistema di interscambio e ha provveduto al loro inserimento nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA). Per ogni Unità Organizzativa, l'IPA ha rilasciato il Codice Univoco Ufficio. L'Inail si impegna ad aggiornare tempestivamente le Unità Organizzative nel predetto Indice delle Pubbliche Amministrazioni affinché il relativo Codice Univoco Ufficio sia consultabile sul sito www.indicepa.gov.it. Nella tabella seguente è riportato il Codice Univoco Ufficio della Direzione regionale Sardegna al quale devono essere spedite, tramite il Sistema di Interscambio, le fatture elettroniche. RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE CODICE UNIVOCO UFFICIO TERZI 1J1YGP. La struttura sanitaria convenzionata si impegna, al fine di facilitare la riconciliazione della fattura all'ordine di acquisto, a compilare con il valore TERZI il campo "<RiferimentoAmministrazione>", presente nella "Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.0 del 6/06/2013" consultabile al seguente indirizzo: http://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/sdi/fatturapa/v1.0/Formato_FatturaPA_tabellare_1.0.pdf. Dovrà inoltre valorizzare il campo della fattura elettronica avente "ID e Nome Tag XML" rispettivamente "1.2.6 <RiferimentoAmministrazione>", presente nella suddetta "Rappresentazione tabellare del tracciato Fattura PA versione 1.0 del 6.06.2013" con il seguente codice numerico: 42100 (in caso di fatture afferenti alla sede di Cagliari), 42130 (in caso di fatture afferenti alla sede di Carbonia), 42200 (in

caso di fatture afferenti alla sede di Nuoro), 42300 (in caso di fatture afferenti alla sede di Sassari), 42330 (in caso di fatture afferenti alla sede di Olbia), 42400 (in caso di fatture afferenti alla sede di Oristano). La struttura convenzionata emette fattura elettronica in cui dovranno essere riportate le specifiche delle prestazioni rese e a essa dovrà essere allegata in copia la sez. "B" del mod.127/I debitamente compilata e sottoscritta. L'originale dovrà essere archiviato presso la struttura convenzionata ed esibito a eventuale richiesta dell'Istituto. Per ogni assistito inviato dall'Inail dovrà essere emessa una singola fattura, fatti salvi eventuali accordi modificativi concordati dalla struttura convenzionata con la sede che invia gli assistiti. L'Inail provvede al pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN segnalato all'Inail, previa verifica della regolarità dell'esecuzione del servizio e previa verifica della regolarità contributiva e previdenziale da effettuarsi, a cura dell'Istituto, tramite acquisizione del DURC. Qualora la struttura convenzionata non risulti in regola con gli obblighi contributivi previdenziali, assicurativi e fiscali, l'Inail, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016, provvederà ad attuare ai danni dell'impresa l'intervento sostitutivo previsto dalla suddetta normativa.

Art. 7 – Rendicontazione, fatturazione e pagamento

L'INAIL pagherà il corrispettivo al termine di tutte le attività e dopo la presentazione dei risultati nei report. Resta inteso che il suddetto compenso è comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'Azienda per l'esecuzione della presente convenzione, in particolare le spese:

- consulenza e supporto tecnico per l'esecuzione dei prelievi e delle analisi,
- consulenza per la reportistica e l'interpretazione dei risultati delle analisi.

Il D.E.C. dell'A.O.U. provvederà, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, a rendicontare le prestazioni svolte. Parimenti il D.E.C. invierà copia di tutta la documentazione al Servizio Bilancio dell'A.O.U. e all'INAIL.

La fattura dovrà far riferimento alla presente convenzione e dovrà essere spedita con le modalità previste dalla normativa vigente all'indirizzo indicato dall'INAIL, il quale entro 30 giorni dalla ricezione della fattura provvederà al pagamento tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Azienda.

Art. 8 – Recesso

Ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dando un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

Qualora la facoltà di recesso venga esercitata dall'A.O.U., la stessa si impegna a evadere le richieste che perverranno fino alla data di scadenza del periodo di preavviso.

Art. 9 – Risoluzione

L'Inail potrà avvalersi della risoluzione della convenzione qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno in capo alla struttura del requisito della regolarità contributiva.

Art. 10 – Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione

Corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente

normativa in tema di anticorruzione, nonché all'esistenza di codici etici e codici comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi a eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

L'A.O.U. di Cagliari provvede al trattamento dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento"), in materia di protezione dei dati personali.

L'A.O.U. di Cagliari si impegna a trattare i dati personali, derivanti dall'adozione della presente convenzione, unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della S.C. Psichiatria.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

